

COMUNE DI VILLANTERIO **Provincia di Pavia**



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E TARIFFE

L'anno 2021 addì 18 del mese di marzo alle ore 2.15, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in videoconferenza secondo le modalità di cui al decreto sindacale n.3/2020.

Risultano:

		P.	A.			P.	A.
1°	Silvio CORBELLINI	X		8°	Giuseppe SCOTTI	X	
2°	Filippo FRANCIAMORE	X		9°	Elena BOCCHIOLA		X
3°	Stefania VALENTINI	X		10°	Paola TESTA	X	
4°	Virginio CLERICI	X		11°	Giuseppe SAVOIA	X	
5°	Patrizia MARTINEGHI	X		12°	Gianluigi POMA		X
6°	Angela SCHIAVINI	X		13°	Jacopo MUTTI		X
7°	Massimo PAGANI	X		14°			

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe

Il Sig. Corbellini Silvio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E TARIFFE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Visto l'art.1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e a commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito da i comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi"

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 821 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che individua ciò che deve essere contenuto nel Regolamento di cui trattasi;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 2/2021 veniva istituito il canone patrimoniale di concessione stesso, stabilendo una disciplina transitoria e rinviando l'approvazione del Regolamento e delle Tariffe a successivi provvedimenti da adottarsi entro il termine stabilito dalla legge;

Atteso che, essendo stato rinviato il termine ultimo per l'approvazione del bilancio preventivo 2021/2023 al 30 Marzo 2021, bisogna provvedere entro tale termine ed essendo prevista nell'odierna seduta l'approvazione dello stesso bilancio, bisogna procedere all'approvazione del relativo regolamento;

Ritenuto, altresì, al fine di non creare problematiche all'utenza dovute all'accavallarsi delle discipline, di disporre il rinvio al 30.4.2021 del termine del 31 gennaio in cui è scaduto il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, e quello del responsabile del servizio finanziario-contabile;

Con voti 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Testa, Savoia), tutti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento denominato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con le tariffe ad esso allegate;
2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 Gennaio 2021;
3. di disporre il rinvio al 30.4.2021 del termine del 31 gennaio in cui è scaduto il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti;
4. di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;
5. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
6. di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
7. di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria-Contabile per i successivi atti di gestione;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Testa, Savoia) espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

PARERE ART. 49 comma 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267 PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:

Deliberazione di C.C. N. 9 del 18.03.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE E TARIFFE

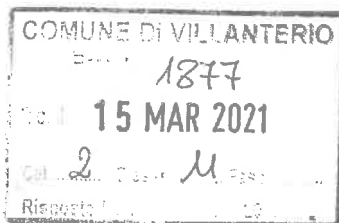
Si attesta la regolarità tecnica-contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Villanterio, lì 18.03.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Quattrini Enrica





COMUNE DI VILLANTERIO

PROVINCIA DI PAVIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 7	OGGETTO: PARERE SU ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E DELLE RELATIVE TARIFFE
Data 12/03/2021	

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Giove, Revisore Unico del Comune di Villanterio (Lo) nominato con delibera n 38 del 11/12/2020:

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTI

- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;
- l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra*

le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;

Considerato che

- la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari risulta affidata, alla data del 31/12/2020, a ICA S.r.l. di La Spezia, come da contratto in essere;
- con precedente delibera n. 2/2021 veniva istituito il canone patrimoniale di concessione, stabilendo una disciplina transitoria e rinviando l'approvazione del regolamento e delle tariffe a successivi provvedimenti da approvarsi entro il termine di approvazione del bilancio preventivo 2021-2023;
- tale canone sostituisce le seguenti entrate: COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al DLGS n. 285/92, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni.

Esaminato

Il regolamento di istituzione e di disciplina del canone unico e del canone di concessione dei mercati varato dal Comune di Villanterio, ai sensi della L. 160/2019,

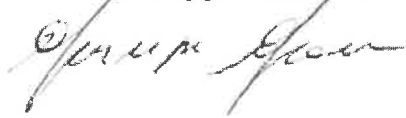
ESPRIME

Parere favorevole per quanto di competenza alla presente proposta di approvazione del regolamento di istituzione e di disciplina del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giuseppe GIOVE



Comune di Villanterio



**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 18.3.2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	6
Articolo 11 - Soggetto passivo	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone.....	8
Articolo 15 – Dichiarazione	8
Articolo 16 - Pagamento del canone	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	10
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	11
Articolo 21 – Riduzioni	11
Articolo 22 - Esenzioni.....	12
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -.....	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	13
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni	14
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	15
Articolo 29 - Riduzione del canone.....	15
Articolo 30 - Esenzione dal canone	15
Articolo 31 - Pagamento del canone	16
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	17
Articolo 33 – Disposizioni generali	17
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	17
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	17
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	17
Articolo 37 - Domanda di occupazione.....	18
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 39 - Obblighi del concessionario	19
Articolo 40 - Durata dell’occupazione.....	19

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	20
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	20
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	20
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	20
Articolo 46 - Classificazione delle strade	21
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	21
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....	21
Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	22
Articolo 50 - Soggetto passivo	23
Articolo 51 - Agevolazioni.....	23
Articolo 52 - Esenzioni.....	24
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	25
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	25
Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva.....	25
Articolo 56 - Rimborsi.....	25
Articolo 57 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	26
Articolo 58 - Attività di recupero	26
CAPO V – CANONE MERCATALE	26
Articolo 59 – Disposizioni generali	26
Articolo 60 - Funzionario Responsabile.....	27
Articolo 61 - Domanda di occupazione.....	27
Articolo 62 - Criteri per la determinazione del canone.....	28
Articolo 63 - Classificazione delle strade	28
Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	28
Articolo 65 - Occupazioni abusive.....	28
Articolo 66 - Soggetto passivo	28
Articolo 67 - Versamento del canone.....	28
Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva.....	29
Articolo 69 - Rimborsi.....	29
Articolo 70 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni	29
Articolo 71 - Attività di recupero	30

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche¹ e l'imposta comunale sulla pubblicità² non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Vista la delibera del C.C. N. 41 che approva il Regolamento servizio pubbliche affissioni e pubblicità;
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 6, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

¹ O in alternativa il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

² O in alternativa il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
- 3.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi³.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
- 2.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale⁴, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo⁵.

³ O ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente.

⁴ O altro ufficio comunale.

⁵ Anche in questo caso, il Comune può riprendere le limitazioni già disciplinate nei regolamenti vigenti nel 2020

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale⁶.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province

⁶ Si tratta di prescrizione normalmente presente nei regolamenti di Polizia Locale.

per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto⁷.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

⁷ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, vetri, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede o nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un’industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio; l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.

Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe⁸.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa o illuminata;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell’allegato 2 del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa o illuminata il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all’allegato 2) in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,01 mq.
5. Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed è maggiorato del 100%

Articolo 15- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

⁸ Per quanto disposto dall’art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli (per la disciplina del canone si veda il successivo art. 19);
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
7. In caso di affidamento del servizio la dichiarazione va presentata direttamente al gestore.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità individuate dalla Legge.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione anticipata prima dell'esposizione pubblicitaria .
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,009, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

⁹ O altro importo individuato dall'ente.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30%¹⁰ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali .
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del al 50 per cento¹¹;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.¹²

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nell'allegato 2 del presente Regolamento. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

¹⁰ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2019, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

¹¹ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019.

¹² Se approvato dall'ente.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista nell'allegato 2 del Presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa prevista nell'allegato 2 del Presente Regolamento
5. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi è previsto il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del Presente Regolamento
6. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze è previsto il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del Presente Regolamento
7. Per la pubblicità' effettuata attraverso proiezioni è previsto il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del Presente Regolamento

Articolo 21- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Le pubblicità di cui ai commi precedenti, dalla lettera a) alla lettera c), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del soggetto dello stesso incaricato, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero nelle percentuali di cui ai commi successivi, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 30% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 70% della superficie disponibile.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Villanterio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a

sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00, per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe (allegato 2) applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, è quella prevista dell'**allegato 2** del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) + 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) + 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) +100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) +100% per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nell'allegato 2 del presente Regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29- Riduzione del canone

5. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
6. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - f) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Villanterio e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - g) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - h) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - i) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - j) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - k) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità previste dalla Legge.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio¹³.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno¹⁴.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale¹⁵ o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione,

¹³ Il comma 819, lett. a), della legge n. 160 del 2019, non ripropone quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, tuttavia si ritiene che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999).

¹⁴ Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

¹⁵ O altro ufficio comunale.

con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37- Domanda di occupazione¹⁶

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

¹⁶ Il presente articolo può essere riformulato considerando quanto già previsto nel regolamento Tosap o Cosap, visto che nulla si innova in tema di rilascio dei provvedimenti autorizzatori.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza del Servizio Tecnico il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione relativi al perimetro del SUAP (mercati ambulanti, dehor, tende, edicole ecc). Sono di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale e viabilità il rilascio degli atti di concessione e autorizzazione residui per le occupazioni di suolo relative per lo più ai tagli stradali per lavori sui servizi pubblici di acqua, luce gas, taglio piante ecc.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali¹⁷, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

¹⁷ Ad esempio, il regolamento che disciplina il commercio.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari¹⁸;
 - c) durata dell'occupazione;

¹⁸ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 2** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Per la classificazione si veda l'allegato 1 al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. Per le strade di 2^a categoria la tariffa è determinata come specificato nell'allegato 2.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni eccedenti i 1.000 mq di superficie complessiva è prevista la riduzione del 10% della superficie eccedente i 1.000mq.

5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l' utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno . Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente¹⁹. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all' art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 49- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione²⁰

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

¹⁹ Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

²⁰ La normativa non si occupa in modo espresso degli impianti di telefonia, ma molti Comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l'articolo presente nel regolamento di un Comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3467 del 3 giugno 2020).

In generale, si osserva che la giurisprudenza ha legittimato l'incremento significativo delle tariffe per questa particolare tipologia di occupazione (cfr. Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010)

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato 2 del presente Regolamento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 50- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto²¹.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51- Agevolazioni²²

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo, le tariffe standard sono ridotte alla metà ($\frac{1}{2}$);
2. Per le occupazioni sovrastanti il suolo comprese le tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta del 75%.
3. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 40%;
4. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa è ridotta del 40%;
5. Per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi e produttori agricoli la tariffa ordinaria è ridotta del 25%
6. Per le occupazioni effettuate per l'esercizio di attività edilizia le tariffe ordinarie sono ridotte del 25%

²¹ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

²² Le riduzioni sono disciplinate dall'art. 1, comma 832, legge n. 160 del 2019. Il Comune, può, tuttavia confermare le riduzioni già riconosciute con il regolamento Tosap/Cosap vigente nel 2019. Le percentuali di riduzione proposte nell'articolo sono meramente esemplificative.

7. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa ordinaria è ridotta del 15%
8. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti le tariffe ordinarie sono aumentate del 25% ad esclusione di quelle indicate al punto 3, e di quelle effettuate dagli ambulanti ed espositori di bancarelle per i quali si rimanda integralmente al capo V (Canone Mercatale).
9. Per le occupazioni superiori a 15 giorni la tariffa è ridotta del 25%.
10. Per le occupazioni, riferite solo a pubblici esercizi, aventi durata superiore a 30 gg le tariffe sono ulteriormente ridotte del 25%

Articolo 52- Esenzioni²³

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) vasche biologiche;
- i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- n) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

²³ L'articolo propone le esenzioni previste dal comma 833 della legge n. 160 del 2020, e le principali esenzioni regolamentate facoltativamente dai Comuni.

o) i passi carrabili (abitazioni + accessi attività commerciali/artigianali);

Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00²⁴.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 56- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

²⁴ O altro importo individuato dall'ente.

Articolo 57- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali .
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento²⁵.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale di gestione delle entrate.²⁶

Articolo 58- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 3,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il mercato settimanale si svolge nelle giornate di Giovedì, in via San Giorgio nel tratto compreso all'intersezione della via Roma e via Della Chiesa, un parcheggio singolo in via privata castello. Non è disponibile una planimetria rappresentativa e il numero di posteggi è definito in nr. di 20 di cui nr. 5 riservati agli alimentari. Il mercato si svolge dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
3. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 7.00.
4. Dalle ore 7.00 non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fatto salvo gli spuntisti dalle ore 8.30, i mezzi di soccorso e i residenti,

²⁵ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

²⁶ Se approvato dall'ente.

5. Alle ore 13.30 tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
6. Il mercato non è organizzato in posteggi modulari delimitati.
7. I camion che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita.
8. Lo spazio tra un posteggio e l'altro è garantito in quanto i posteggi sono superiori al numero degli espositori. Non è normata l'altezza del tendone di copertura del banco.
9. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
10. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 13.00 sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese
11. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

Mercato di Via San Giorgio

– mercato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

12. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale e Capodanno in cui l'amministrazione potrà dare indicazioni al momento.

Articolo 60- Funzionario Responsabile

Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi²⁷.

In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61- Domanda di occupazione²⁸

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.38 del 03.10.2019

²⁷ O ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente, come ufficio Patrimonio, ufficio Commercio o Polizia Locale.

²⁸ Il presente articolo può essere formulato considerando quanto già previsto nel regolamento Tosap o Cosap, visto che nulla si innova in tema di rilascio dei provvedimenti autorizzatori.

Articolo 62- Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare - non alimentare) di cui all'**allegato 3** del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato, il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto nella misura indicata nell'**allegato 3** del presente Regolamento.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto nella misura indicata nell'**allegato 3** del presente Regolamento.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è indicato nell'**allegato 3** del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone è indicato nell'**allegato 3** del presente Regolamento.

Articolo 63- Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in categorie come indicato al precedente articolo 46 del presente Regolamento, come specificato nell'allegato 1 cui si rimanda integralmente.

Articolo 64- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 66- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67- Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione

dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Gli importi dovuti sono riscossi con le modalità previste dalla Legge.
5. Per le occupazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 63, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 68- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.²⁹

Articolo 69- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la messa in pristino del suolo in caso di occupazioni e installazioni abusive.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 70- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30%³⁰ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento³¹.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

²⁹ Se approvato dall'ente.

³⁰ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie.

³¹ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.³²

Articolo 71- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 3,00

³² Se approvato dall'ente.

Allegato 1

- elenco strade in categoria speciale – esposizione pubblicitaria –
- elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo –

Allegato 2

- tariffe e coefficienti moltiplicatori
 - CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
 - CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
 - CAPO IV - OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato 3

- tariffe e coefficienti moltiplicatori CAPO V – CANONE MERCATALE

Allegato 1

Classificazione strade

Elenco strade classificate in prima categoria

Via Albert Einstein, Frazione Bolognola, Piazza Castello, Via Cavo Marocco, Via Della Chiesa, Via Circonvallazione, Via Cristo, Via Vittorio Bachelet, Via Lambro, Via Della Libertà, Via Lodi, Via Alcide De Gasperi, Via Madonnina, Via Guido Rossa, Cascina Mazzini, Via Antonio Segni, Via Novaria, Via Piave, Via Quattro Novembre, Via Luigi Einaudi, Via Roma, Via San Giorgio, Via Santa Maria, Via Trento Trieste, Via Undici Febbraio, Via Venticinque Aprile, Via Delle Novelle, Via Enrico Fermi, Via Gioachino Rossini, Via Giuseppe Verdi, Via Guglielmo Marconi, Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Don Giuseppe Galvi, Via Papa Giovanni Ventitreesimo, Via Cardinale Antonio Poma, Località Tombone, Località Fornace, Località Castellere, Via Privata Meriggi Castello, Via Alessandro Volta, Via Gaetano Donizetti, Via Della Casa Comunale, Via Giovanni Battista Albani, Via Emilio Alessandrini, Via Aldo Moro, Piazza Renato Bocchiola. Via Giovanni Falcone, Via Paolo Borsellino.

Elenco strade classificate in seconda categoria

Tutte le vie non ricomprese nella precedente categoria: restante territorio comunale.

La tariffa per la 2° categoria è del 25% inferiore alla tariffa alla 1° categoria

ALLEGATO 2

Tariffa annuale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)		€ 30,00	
Tariffa giornaliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)		€ 0,60	

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

COMUNE DI CLASSE V

CAT. SPEC. 0,00%

Aumento deliberato

0,00%

(superfici
SUPERIORI
al mq)

Aumento per luminosa

100,00%

1)- TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO		COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA A GIORNO	COEFFICIENTE ANNUALE	TARIFFA ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		0,50	€ 0,30	0,50	€ 15,00	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01e 5,00		0,50	€ 0,30	0,50	€ 15,00	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00		0,75	€ 0,45	0,75	€ 22,50	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01		1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,00		1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00		1,25	€ 0,75	1,25	€ 37,50	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,01		1,50	€ 0,90	1,50	€ 45,00	

N.B. :

§Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,01, e 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

§Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,01 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

2) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA A GIORNO	COEFFICIENTE ANNUALE	TARIFFA ANNO	
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,00	€ 0,60	1,11	€ 33,30	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01e 5,00	1,00	€ 0,60	1,11	€ 33,30	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	1,25	€ 0,75	1,67	€ 49,95	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01	1,50	€ 0,90	2,22	€ 66,60	100,00%

3) TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,30	€ 0,78	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01e 5,00	1,30	€ 0,78	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	1,95	€ 1,17	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01	2,60	€ 1,56	100,00%

4) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI (in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
-Per ogni giorno di esecuzione -categoria normale	4,85	€ 2,91

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno	84,00	€ 50,40

- PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno	42,00	€ 25,20

6) PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata	4,85	€ 2,91

- PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità	10,50	€ 6,30

<u>TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA</u>	Coefficiente tariffa	INFERIORI 30 Q.LI	Coefficiente tariffa	SUPERIORI 30 Q.LI
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie (AUTOVEICOLI E RIMORCHI)	1,8	€ 54,00	2,7	€ 81,00
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie (MOTOVEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE)	0,9	€ 27,00		

PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard

€ 0,60

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni giorno di esposizione	1,9
---	-----

Canone dovuto per ciascun foglio formato 70 x 100 fino a 10 giorni di esposizione	€ 1,14
Canone per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,34

COMUNE DI CLASSE	V	CAT. SPEC.	0%
	Aumento	50,00%	

- TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	€ 1,14	€ 1,71
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	€ 0,34	€ 0,51

Manifesti di cm. 70 x 100	70 X 100 = Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	100 X 140 = Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	140 X 200 = Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	6 X 3 = Fogli	24

Fino a gg.:	-	10	15	20	25	30
-------------	---	----	----	----	----	----

Superfici inferiori a mq. 1	€ 1,14	€ 1,48	€ 1,82	€ 2,16	€ 2,50
Superfici superiori a mq. 1	€ 1,71	€ 2,22	€ 2,73	€ 3,24	€ 3,75

a)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50,00%
b)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50,00%
c)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 fogli	100,00%
d)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio	100,00%

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto di cui al punto 2, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, o affissioni funebri ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

Tariffa annuale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)	€	0,60

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (L.160/2019 art 831)	€ 1,50 per ciascuna utenza con un ammontare complessivo non inferiore a 800,00€
---	---

N.B Per le occupazioni superiori a 15 giorni le tariffe sono ridotte del 50 %

N.B Per le occupazioni riferite solo a pubblici esercizi , aventi durata superiore a 30 gg . le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50%
Alle vie inserite in II categoria si applica la tariffa della I categoria

N.B ridotta del 25%

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

	<u>Tipologia di occupazioni di suolo pubblico</u>	Coefficiente tariffa	TARIFFE PERMANENTI/mq		Coefficiente tariffa	TARIFFE TEMPORANEA/mq	
			I categoria	II categoria		I categoria	II categoria
	Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq e per anno	0,6667	€ 20,00	€ 15,00	2	€ 1,20	€ 0,90
	Occupazioni di spazi sovrastanti comprese le occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (-70%)	0,2	€ 6,00	€ 4,50	0,6	€ 0,36	€ 0,27
	Occupazioni di spazi sottostanti il suolo (riduzione % Legge 160/2019)	0,25	€ 7,50	€ 5,63	0,25	€ 0,15	€ 0,11
	Occupazioni effettuata in occasione di manifestazioni politiche , culturali , sportive -80 %				0,4	€ 0,24	€ 0,18
	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (- 50 %)				1	€ 0,60	€ 0,45
	Occupazioni temporanee realizzate da produttori agricoli e pubblici esercizi di cui all'art 5 Legge 25 agosto 1991 . n 287 (- 50%)				1	€ 0,60	€ 0,45
	Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante - 80%				0,4	€ 0,24	€ 0,18
	Occupazione suolo e soprassuolo attraverso apparecchi automatici per Distribuzione di tabacchi	Coefficiente tariffa	TARIFFE PERMANENTI				
	-centro abitato (I Categoria)	0,5	€ 15,00				
	- zona limitrofa (II categoria)	0,375	€ 11,25				

Distributori di carburante: occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno. La tassa è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione dei mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi: tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.	0,25	€ 7,50	1,8 (per ogni ulteriori 1,000 lt. O fraz.)			
Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	10	€ 300,00	€ 225,00			
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (-30%)				1,4	€ 0,84	€ 0,63

ALLEGATO 3

CANONE MERCATALE

Tariffa Standard (L. 160/2019 art. 1 comma 842) € 0,60

La tariffa giornaliera è pari ad € 0,60 ed è suddivisa nelle seguenti fasce orarie :

dalle ore 00,00 alle ore 7,00 tariffa	0,05
dalle ore 07,01 alle ore 13,00 tariffa	0,25
dalle ore 13,01 alle ore 21,00 tariffa	0,25
dalle ore 21,01 alle ore 24,00 tariffa	0,05

Per gli ambulanti c.d “ di SPUNTA” , indipendentemente dalla categoria di appartenenza si applica la seguente tariffa forfettaria

In occasione di fiere e festeggiamenti , indipendentemente dalla durata , agli espositori con banchi e bancarelle si applica la tariffa standard ridotta del 25%

L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

coefficiente tariffa	TARIFFE TEMPORANEA
€ 8,00	
0,75	€ 0,45



Il Presidente

Silvio Corbelli

Il Consigliere Anziano

Filippo Frandiamore

Il Segretario Comunale

Dr. Giuseppe Ferrara

N. Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal 24 MAR, 2021

al 8 APR, 2021

Li 24 MAR, 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe Ferrara

RIPUBBLICATA AL BO PRETORIO DAL 1 MAR, 2021 AL 5 APR, 2021

IL SEGRETARIO COM. LE
DR. FERRARA GIUSEPPE

31/3/2021

Certificato di esecutività



Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed

[] è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del

3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Il Segretario Comunale